

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 807 del 7 settembre 2022**

**Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Quarto provvedimento - Presa d'atto degli esiti finali dell'iniziativa e determinazione delle economie, con contestuale presa d'atto della rinuncia per tre interventi**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto l'art. 107, comma 2°, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che i succitati Commissari delegati coordinino le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del succitato decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225;
- ha stabilito che il Commissario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito (art. 3, comma 1, paragrafo a).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n.234.

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che all'art. 10, comma 13, individua le risorse da destinare al finanziamento di interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Considerato che, a seguito degli eventi sismici e delle specifiche norme introdotte con i commi 8, 8-bis, 9 e 10 dell'articolo 3 del succitato decreto-legge n.74/2012, si è manifestata la necessità di procedere alla erogazione di contributi a favore delle aziende per la realizzazione di interventi urgenti di rafforzamento

locale sugli edifici destinati ad attività di impresa, che presentassero le caratteristiche strutturali definite dal predetto comma 8, dell'articolo 3, e - ai fini della prosecuzione delle attività - di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al successivo comma 8-bis.

Considerato altresì che tali interventi di rafforzamento locale si rendevano necessari anche al fine di garantire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività lavorative in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché ai fini della rapida ripresa delle attività produttiva.

Dato atto che, con ordinanza commissariale 22 dicembre 2016, n. 281, sono state fissate le modalità ed i criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quale quarto provvedimento adottato nel tempo per detti interventi.

Visti i Regolamenti UE che disciplinano la concessione di contributi «de minimis» n.1407/2013 del 18 dicembre 2013, valido per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e n.1408/2013 del 18 dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n.1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo entrato in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il settore agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 15.000,00, con la conseguente applicazione del nuovo limite a tutti gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016.

Richiamata l'ordinanza 16 aprile 2019, n. 482 con la quale il Commissario ha preso atto dell'approvazione di 28 (ventotto) interventi da parte del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) ed ha concesso una prima trancia di contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n.281, così come meglio riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della medesima ordinanza n. 482, per complessivi € 571.757,79.

Dato atto altresì che, con successiva ordinanza commissariale 1° agosto 2019, n. 503, le regole e criteri stabilite con la più volte citata ordinanza n. 281 sono stati in parte modificati ed aggiornati.

Dato atto infine del fatto che, con ulteriore Ordinanza Commissariale 4 ottobre 2019, n. 515, si è preso atto delle istruttorie di ammissibilità condotte dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) sulle istanze di accesso al contributo pervenute entro i termini prescritti - facendole proprie - e si è provveduto a concedere il rispettivo contributo per il finanziamento di n. 3 (tre) interventi ammessi, così come meglio riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della medesima ordinanza n. 515, per complessivi € 20.394,40.

Preso atto del fatto che, con Decreti del Soggetto Attuatore, si è provveduto, previa verifica della documentazione di spesa rendicontata dai rispettivi beneficiari, alla liquidazione dei relativi contributi, così come meglio indicato nell'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, per complessivi € 379.574,89.

Ricordato che, con le ordinanze 22 dicembre 2020, n.631 e 30 marzo 2021, n. 664, si è preso atto delle rinunce al contributo per gli interventi GeFO ID87470161, ID87482756 e ID 87413799.

Preso atto, altresì, delle ulteriori rinunce agli interventi fatte pervenire dai sotto elencati beneficiari:

- Azienda Agricola Benatti Renzo, Carlo, Angelo & C. Società Agricola per tramite del proprio tecnico ing. Lorenzo Auri con p.e.c. del 7 ottobre 2021, assunta agli atti con protocollo n.C1.2021.0002378, relativamente al progetto GeFO ID85988495;
- Roveri Secondo & F.Lli s.s., sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, per tramite del proprio tecnico ing. Alessandro Picchiotti con comunicazione elettronica del 18 gennaio 2022, assunta agli atti con protocollo n. C1.2021.0000089 del 19 gennaio 2022, relativamente al progetto GeFO ID87475953;

## Serie Ordinaria n. 37 - Venerdì 16 settembre 2022

- Bocchi Fausto, sottoscritta dal fratello Fausto Fabio in qualità di Amministratore di Sostegno nominato dal Tribunale di Mantova, per tramite del proprio tecnico geom. Gianfranco Chiari con p.e.c. del 25 agosto 2022, assunta agli atti con protocollo n. C1.2021.0001443, relativamente al progetto GeFO ID87467263.

Ritenuto conseguentemente di dover prendere atto delle succitate rinunce, procedendo al contempo alla disposizione di chiusura dei CUP relativi ai progetti, nonché all'annullamento della riserva effettuata all'interno del sistema informativo SIAN/RNA, con SIAN-COR n. 554786, n. 443410 e n. 443391 in modo da sbloccare gli importi dei contributi concessi e rinunciati all'interno dei massimali «de minimis».

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, punto 3.1 «*Interventi Ammissibili*», comma 3°, della più volte citata ordinanza 22 dicembre 2016, n. 281 gli interventi dovevano «*concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo*» e che conseguentemente - in ogni caso - la scadenza perentoria per la realizzazione degli interventi ai fini dell'ammissibilità al contributo, considerate anche le proroghe di legge legate all'emergenza epidemiologica da «*COVID-19*», era fissata al massimo nel 30 giugno 2022.

Ritenuto pertanto di poter procedere alla validazione degli esiti dell'iniziativa, alla ricognizione finale dei contributi effettivamente erogati ed alla determinazione delle economie susseguenti.

Ritenuto inoltre di dover ratificare l'operato della Struttura Commissariale e del Soggetto Attuatore, determinando in € 379.574,89 la spesa complessiva finale a valere sul citato bando di cui alle ordinanze commissariali n. 281 e n. 503 e in € 212.577,30 le relative economie, così come meglio indicato - per i singoli contributi, assegnati ed erogati in favore delle 25 (venticinque) imprese risultate beneficiarie - nell'allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la spesa di cui trattasi ha trovato copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso e più precisamente sulle risorse stanziati a valere sul cd. «Fondo INAIL» di cui all'art. 10, comma 13, del decreto-legge n. 83/2012, capitolo 350 (999), così come più dettagliatamente disposto nelle ordinanze commissariali n. 482 e 515.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle rinunce al contributo, notificate dai sottoelencati beneficiari:

- Azienda Agricola Benatti Renzo, Carlo, Angelo & c.c. Società Agricola per tramite del proprio tecnico ing. Lorenzo Auri con p.e.c. del 7 ottobre 2021, assunta agli atti con protocollo n. C1.2021.0002378, relativamente al progetto GeFO ID85988495;
- Roveri Secondo & F.Lli s.s., sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, per tramite del proprio tecnico ing. Alessandro Picchietti con comunicazione elettronica del 18 gennaio 2022, assunta agli atti con protocollo n. C1.2021.0000089 del 19 gennaio 2022, relativamente al progetto GeFO ID87475953;
- Bocchi Fausto, sottoscritta dal fratello Fausto Fabio in qualità di Amministratore di Sostegno nominato dal Tribunale di Mantova, per tramite del proprio tecnico geom. Gianfranco Chiari con p.e.c. del 25 agosto 2022, assunta agli atti con protocollo n. C1.2021.0001443, relativamente al progetto GeFO ID87467263.

2. di incaricare la Struttura Commissariale di procedere alla cancellazione dei CUP relativi ai suindicati progetti, nonché all'annullamento della riserva effettuata all'interno del sistema informativo SIAN/RNA, con SIAN-COR n. 554789, n. 554786, n. 443410 e n. 443391 in modo da sbloccare gli importi dei contributi concessi e rinunciati all'interno dei massimali de minimis;

3. di prendere atto e fare proprio, infine, l'operato della Struttura Commissariale e del Soggetto Attuatore per ciò che attiene alle istruttorie economico-finanziarie espletate sulle rendicontazioni finali presentate dai soggetti beneficiari di contributi in forza delle proprie precedenti ordinanze nn. 281, 482, 503 e 515;

4. di determinare in € 379.574,89 la spesa complessiva finale a valere sul citato bando di cui alle ordinanze commissariali n. 281 e n. 503 e in € 212.577,30 le relative economie, così come meglio indicato - per i singoli contributi, assegnati ed erogati in favore delle 25 (venticinque) imprese risultate beneficiarie - nell'allegato alla presente ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale;

5. di registrare l'imputazione finale delle suddette somme sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso e più precisamente a valere sul cd. «Fondo INAIL» di cui all'art. 10, comma 13°, del decreto-legge n. 83/2012, capitolo 350 (999), così come più dettagliatamente disposto nelle ordinanze commissariali n. 482 e 515;

6. di trasmettere il presente atto alla Società Agricola Alternani Norberto e Alfredo S.S. (C.F./PIVA 00259070209), all'impresa Roveri Secondo & F.Lli S.S. (C.F. 80018280208 PIVA 01233580206), a Bocchi Fausto in qualità di amministratore di sostegno del beneficiario Bocchi Fausto (C.F. BCCFST75E15D548X - PIVA 01908560202), nonché di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

— • —